



CH-3003 Berna

POST CH AG

USTRA, Sol

Destinatari:

- Dipartimenti cantonali responsabili
in materia di circolazione stradale
- Associazione dei servizi della circolazione
- Associazioni, organizzazioni e
servizi federali interessati

Vs. rif.:

Ns. rif.: ASTRA-A-513C3401/3

Referente: Jeannette Soltermann

Berna, 25 giugno 2020

Istruzioni concernenti il controllo da parte della polizia dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore stranieri, e la procedura in caso di incidenti in cui sono coinvolti veicoli o mezzi simili a veicoli stranieri non assicurati o non identificati

Gentili signore e signori,

abbiamo rivisto le istruzioni di cui in oggetto in quanto dal 1° luglio 2020 la carta internazionale di assicurazione – colloquialmente detta anche «carta verde» – potrà essere rilasciata agli assicurati anche in formato elettronico per essere stampata. La carta è valida unicamente se presentata in formato cartaceo, in mancanza del quale è richiesta la stipula di un'assicurazione di confine.

Le istruzioni riviste sono disponibili sul nostro sito:

italiano: <http://www.astra2.admin.ch/html/it/index.php?type=0&sprache=i>

francese: <http://www.astra2.admin.ch/html/fr/index.php?type=0&sprache=f>

tedesco: <http://www.astra2.admin.ch/html/de/index.php?type=0>.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore





Riferimento: ASTRA-D-A73A3401/278

Berna, 25 giugno 2020

Istruzioni concernenti

- **il controllo da parte della polizia dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore stranieri e**
- **la procedura in caso di incidenti in cui sono coinvolti veicoli o mezzi simili a veicoli stranieri non assicurati o non identificati**

(in virtù degli art. 51 cpv. 2 e 3, 54 cpv. 1 LCStr¹, degli art. 44 cpv. 1, 45, 46, 48, 52 cpv. 1 e 76a OAV²), dell'art. 56 cpv. 1^{bis} ONC³ nonché dell'art. 32 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 34 OCCS⁴.)

1 Controllo dell'assicurazione di veicoli a motore stranieri

11 Oggetto e contenuto del controllo

111 Targhe

Come prova dell'esistenza di una copertura dei danni sufficiente per la Svizzera sono riconosciute le targhe di tutti gli Stati membri del SEE e di alcuni altri Stati. L'elenco completo è tenuto dall'Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione (UNA) (<http://www.nbi-ngf.ch/> o tel. +41 44 628 65 19). Le deroghe (veicolo assicurato benché sprovvisto di targa, documento di assicurazione necessario nonostante la targa) figurano nell'**allegato 1**.

I veicoli a motore stranieri sono considerati assicurati fintantoché sono muniti delle targhe straniere.

In caso di targhe con validità temporale limitata, la protezione assicurativa scade alla data riportata sulla targa (anno o mese e anno).

112 Documenti assicurativi

I conducenti di veicoli a motore stranieri le cui targhe non sono riconosciute come prova dell'esistenza di un'assicurazione devono avere a bordo una carta internazionale di assicurazione (ex «carta verde»)⁵ o un attestato di assicurazione di confine e, su richiesta, presentarli agli organi di controllo⁶. La carta internazionale di assicurazione è valida solo se in forma cartacea: chi ne fosse sprovvisto deve stipulare un'assicurazione di confine.

¹ Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

² Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31)

³ Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

⁴ Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

⁵ Nei Paesi membri del SEE e in Svizzera viene rilasciata una polizza rosa uniforme alla quale è aggraffata la carta internazionale di assicurazione. Per i viaggi all'interno del Paese di emissione vale la polizza rosa, per i viaggi all'estero la carta internazionale di assicurazione, che, in Svizzera, può essere fornita all'assicurato anche per via elettronica.

⁶ Nel caso di veicoli a motore provenienti da Stati le cui targhe sono riconosciute come prova dell'assicurazione e immatricolati, conformemente al diritto dello Stato di provenienza, non con una targa automobilistica bensì con un segno distintivo analogo o una targa assicurativa, l'assicurazione è attestata da questi ultimi.



Esempi e modelli sono disponibili sul sito <http://www.nbi-ngf.ch/>.

Sia per la carta internazionale di assicurazione che per l'attestato di assicurazione di confine il controllo verte sui seguenti punti:

- a) durata della validità (punto 3);
- b) numero di targa o, se non disponibile, numero di telaio (nella licenza di circolazione eventualmente indicato con il codice VIN⁷; punto 5);
- c) genere di veicolo e marca (punto 6);
- d) validità per la Svizzera (la casella «CH» nei vecchi documenti o quella degli Stati SEE + «CH» nei documenti più recenti non deve essere barrata).

12 Procedura in caso di irregolarità

Se constatata delle irregolarità riguardo a uno degli elementi che devono essere controllati, oppure se mancano del tutto una carta di assicurazione internazionale o un attestato di assicurazione in corso di validità, la polizia è tenuta a denunciare il conducente o l'intestatario del veicolo conformemente all'articolo 96 capoversi 2 e 3 LCStr (guida di un veicolo a motore per il quale non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile).

Contemporaneamente devono essere adottate le disposizioni necessarie per impedire che il veicolo straniero continui a circolare in Svizzera senza assicurazione.

L'assicurazione di confine può essere stipulata presso l'ufficio doganale di confine più vicino o in ufficio doganale all'interno del Paese (**allegato 2**).

2 Procedura in caso di incidenti con coinvolgimento di veicoli a motore stranieri

La polizia stende immediatamente un rapporto in cui annota i dati di cui ai punti 21 o 22 (art. 48 cpv. 1 e 2 OAV).

Una copia del rapporto e un duplicato o una fotocopia eventualmente disponibili del documento di assicurazione devono essere inviati immediatamente all'indirizzo indicato nell'allegato 3. Le copie di ulteriori accertamenti (p. es. verbale di interrogatorio, schizzo di campagna, analisi dei fogli di registrazione di tachigrafi) possono essere fornite in un secondo tempo.

21 Veicoli a motore stranieri le cui targhe valgono come prova di assicurazione

In caso di danni, il funzionario di polizia deve registrare almeno i seguenti dati relativi a veicoli e persone coinvolti:

- a) genere di veicolo, marca, tipo, colore, targa (compresi contenuto/colore di eventuali contrassegni o dati supplementari riportati sulla targa), numero di telaio o codice VIN (in particolare quando la targa e la licenza di circolazione non coincidono), segno distintivo dello Stato di immatricolazione, danni, nome e indirizzo dell'intestatario del veicolo (l'assicurato), nome completo e possibilmente indirizzo (per ovviare al rischio di confusione) dell'assicurazione di responsabilità civile. Nel caso di autotreni, questi dati devono essere rilevati sia per il veicolo trattore sia per il rimorchio trainato;
- b) dati personali (inclusi indirizzo, numero di telefono e di cellulare, indirizzo e-mail ecc.) di tutti gli occupanti del veicolo come da documento di riconoscimento (p. es. passaporto), con indicazione del ruolo (conducente, passeggero, intestatario o proprietario) e delle lesioni nonché di terzi feriti (pedoni ecc.);
- c) dati personali (inclusi indirizzo, numero di telefono e di cellulare, indirizzo e-mail ecc.) dei testimoni;
- d) dinamica dell'incidente/schizzo.

22 Veicoli a motore stranieri per cui è necessario avere a bordo un documento di assicurazione (carta internazionale di assicurazione o attestato di assicurazione di confine)

⁷ Vehicle Identification Number

- 221 In caso di danni, il funzionario di polizia è tenuto a registrare nel rapporto i dati di cui al punto 21 e a tenere il duplicato della carta internazionale di assicurazione a disposizione dell'UNA. Ciò vale anche se si presume che il conducente del veicolo straniero non abbia colpa nell'incidente e non viene denunciato.

Duplicati incompleti o illeggibili devono, se possibile, essere completati oppure riscritti in modo leggibile sulla base dell'originale. Se non esiste un duplicato, i documenti originali non possono essere trattenuti ma devono essere restituiti al conducente del veicolo per il proseguimento del viaggio. Il documento di assicurazione deve essere fotocopiato e provvisto di data, timbro e firma della polizia, nonché della dicitura «Copia dell'originale».

- 222 Se manca il duplicato di un documento di assicurazione e non è possibile fare una fotocopia, nel rapporto occorre indicare che l'originale esiste e contiene i dati di cui al punto 112. Per le polizze di assicurazione di confine svizzere devono inoltre essere indicati l'ufficio doganale di emissione e l'ora del rilascio (l'indicazione dell'ora è particolarmente importante quando il giorno dell'emissione coincide con il giorno dell'incidente). In ogni caso nel rapporto devono figurare il Paese di origine (è sufficiente il codice) e il numero dell'attestato di assicurazione nonché il nome o il codice dell'assicuratore che l'ha emesso.

Se il conducente del veicolo non è in grado di presentare un documento di assicurazione e il veicolo è munito di un attestato di assicurazione (nazionale), la polizia annota il contenuto di quest'ultimo.

3 Procedura in caso di incidenti con coinvolgimento di veicoli a motore, rimorchi, biciclette o mezzi simili a veicoli non assicurati o non identificati

La polizia stende un rapporto (art. 56 cpv. 1^{bis} ONC) e vi annota i dati di cui ai punti 31, 32 o 33.

Una copia del rapporto deve essere inviata immediatamente all'indirizzo indicato nell'allegato 3. Le copie di ulteriori accertamenti (p. es. verbale di interrogatorio, schizzo di campagna, analisi dei fogli di registrazione di tachigrafi) possono essere fornite in un secondo tempo.

31 Incidenti con veicoli non assicurati

In caso di danni, il funzionario di polizia deve registrare nel rapporto almeno i seguenti dati relativi a veicoli e persone coinvolti:

- a) genere di veicolo, marca, tipo, colore, targa (per i veicoli stranieri anche contenuto/colore di eventuali contrassegni o dati supplementari figuranti sulla targa, segno distintivo dello Stato di immatricolazione), numero di telaio (eventualmente indicato con il codice VIN), danni, nome e indirizzo dell'intestatario del veicolo. Nel caso di autotreni, i dati devono essere rilevati sia per il veicolo trattore sia per il rimorchio trainato;
- b) dati personali (inclusi indirizzo, numero di telefono e di cellulare, indirizzo e-mail ecc.) di tutti gli occupanti del veicolo con indicazione del ruolo (conducente, passeggero, intestatario, proprietario) e delle lesioni nonché di terzi feriti (pedoni ecc.);
- c) dati personali (inclusi indirizzo, numero di telefono e di cellulare, indirizzo e-mail ecc.) dei testimoni;
- d) data e luogo dell'incidente, località, dinamica dell'incidente/schizzo.

32 Incidenti con veicoli non identificati

Il rapporto deve contenere almeno i dati di cui al punto 31 che possono essere rilevati sulla base di testimonianze, tracce, ecc. Occorre inoltre annotare:

- a) se le tracce o le circostanze:
 - indicano una collisione con un veicolo estraneo (se possibile specificando se si tratta di veicolo a motore, rimorchio, ciclomotore o bicicletta, e se vi sono tracce di vernice estranea);
 - fanno sorgere dubbi in merito alla collisione con un veicolo estraneo;
 - indicano un incidente provocato dal conducente stesso;

- indicano un danneggiamento ai sensi dell'articolo 144 del Codice penale (p. es. atti vandalici);
- b) la data della notifica dell'incidente e data, ora e località in cui si è verificato l'incidente;
- c) una breve descrizione del danno constatato dalla polizia (eventualmente stima dei costi di riparazione e fotografie);
- d) la presenza di eventuali testimoni, se possibile con dati personali (inclusi indirizzo, numero di telefono e di cellulare, indirizzo e-mail ecc.);
- e) la compagnia di assicurazione, se esiste un'assicurazione casco totale o danni da parcheggio, indicando il numero di polizza e l'indirizzo di contatto.

33 Incidenti di persone non assicurate o non identificate con biciclette o mezzi simili a veicoli

A seconda del caso (persona non assicurata/non identificata), il rapporto deve contenere almeno i dati di cui ai punti 31 o 32 (rispettivamente veicoli non assicurati e non identificati) che possono essere rilevati, eventualmente soltanto in forma analogica.

4 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 luglio 2020, in sostituzione delle omonime istruzioni del 17 dicembre 2014.

5 Allegati

- 1 Deroghe al punto 111
- 2 Uffici doganali svizzeri presso i quali possono essere stipulate assicurazioni di confine
- 3 Invio dei rapporti di polizia

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Deroghe al punto 111

1 **Targhe con data:**

Se il conducente non può dimostrare che il veicolo è debitamente assicurato per il viaggio previsto, deve stipulare un'assicurazione di confine.

2 **Necessitano di un documento assicurativo di cui al punto 112:**

a) I veicoli delle forze armate che sottostanno a convenzioni internazionali dei seguenti Stati:

Andorra (AND), Belgio (B), Bulgaria (BG), Germania (D), Danimarca (comprese le isole Färöer, DK), Estonia (EST), Francia (compreso il Principato di Monaco, F), Gran Bretagna e Irlanda del Nord (comprese le Isole del Canale, l'Isola di Man e Gibilterra, GB), veicoli muniti di targhe «AFI» dall'Italia (compresi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, I), Lituania (LT), Lettonia (LV), Malta (M), Polonia (PL) e Romania (RO);

b) i veicoli delle forze armate o di funzionari militari e civili che sottostanno a convenzioni internazionali provenienti da Cipro (CY), dalla Repubblica Ceca (CZ) o dalla Grecia (GR);

c) i veicoli di organizzazioni interstatali provenienti dalla Grecia;

d) i seguenti veicoli provenienti dai Paesi Bassi (NL):

- veicoli privati dei membri delle forze armate neerlandesi stazionati in Germania e delle loro famiglie;
- veicoli dei membri delle forze armate tedesche stazionati nei Paesi Bassi;
- veicoli di persone appartenenti al quartier generale delle forze armate alleate dell'Europa centrale;
- veicoli di servizio delle forze armate della NATO;

e) i seguenti veicoli provenienti dal Portogallo (P):

- macchine agricole e apparecchi meccanici a motore per i quali il diritto portoghese non prevede targhe d'immatricolazione;
- veicoli di Stati stranieri e di organizzazioni internazionali di cui è membro il Portogallo (targhe bianche con cifre rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»);
- veicoli dello Stato portoghese (targhe nere con cifre bianche precedute, a seconda dell'unità amministrativa, dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX»).

Schweizerische Zolldienststellen, bei denen Grenzversicherungen abgeschlossen werden können:

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/die-ezv/organisation/grenzuebergaenge--zollstellen--oeffnungszeiten.html> → «Zollstellen, bei denen Grenzversicherungen abgeschlossen werden können»

Offices de douane suisses auprès desquels peuvent être conclues des assurances-frontière

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/l-afd/organisation/postes-frontieres-et-bureaux-de-douane--heures-d-ouverture.html> → «Offices de douanes auprès desquels peuvent être conclues des assurances-frontière»

Uffici doganali svizzeri presso i quali possono essere stipulate assicurazioni di confine

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/l-afd/organizzazione/valichi-di-confine-e-uffici-doganali--orari-dapertura.html> → «Uffici doganali presso i quali possono essere stipulate delle assicurazioni di confine»

Invio dei rapporti di polizia

I rapporti di polizia relativi a incidenti causati da persone straniere, non assicurate o sconosciute devono essere inviati come segue:

Formato

Adobe Acrobat PDF

Modalità

Caricamento dei file su <https://rapport.nbi-ngf.ch> mediante connessione Internet protetta o, in via eccezionale qualora ciò non sia possibile, trasmissione via e-mail all'indirizzo pr@nbi-ngf.ch.

È indispensabile indicare la marca del veicolo e il numero di targa. Si raccomanda inoltre di riportare con la massima precisione i dati dell'assicuratore estero e di allegare la carta internazionale di assicurazione, se disponibile.

In caso di difficoltà nella trasmissione dei dati, contattare la segreteria di UNA&FNG al numero 044 628 65 19.

Servizio informazioni UNA&FNG:

Per ulteriori chiarimenti in merito a questioni assicurative o alla procedura, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei diritti della parte lesa, rivolgersi al numero 0800 831 831 in orario di ufficio (lu-ve, dalle 8.00 alle 17.00).

Fatturazione:

per e-mail a pr@nbi-ngf.ch oppure per posta, all'indirizzo sottostante, indicando la data dell'incidente e i numeri di targa dei veicoli coinvolti (dati minimi richiesti):

UNA&FNG, Segreteria generale, Rapporti di polizia, casella postale, 8085 Zurigo